

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1742

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MANNINO)

(V. Stampato Camera n. 3123)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei
deputati nella seduta del 3 maggio 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
5 maggio 1989*

**Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attività
del Fondo interbancario di garanzia**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le trattenute dello 0,20 per cento e dello 0,10 per cento che gli istituti di credito agrario sono tenuti ad effettuare una volta tanto, ai sensi dell'articolo 36, nono comma, lettera *a*), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, sono elevate allo 0,25 per cento su tutte le operazioni di credito agrario di esercizio, di soccorso e di miglioramento.

Art. 2.

1. La lettera *b*), nono comma, dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è sostituita dalla seguente:

«*b*) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio».

Art. 3.

1. Su tutte le operazioni di credito agrario assistite dalla garanzia del Fondo interbancario, costituito ai sensi dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, la garanzia si esplica fino all'80 per cento della complessiva perdita che gli istituti dimostrino di avere sofferto dopo l'esperienza delle procedure di riscossione coattiva nei confronti dei beneficiari inadempienti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.